**APPALTI, BANDI DI GARA E AVVISI**
Bandi di Gara [0]
Esiti di Gara [5]
Avvisi Pubblici [6]
**PARCO AGRICOLO SUD**
Delibere [0]
Informative [0]
Decreti Del Presidente [0]
Delibere Assemblea dei Sindaci [0]
Informative Assemblea dei Sindaci [0]
**CONCORSI E RICERCA DEL PERSONALE** [1]
**POSIZIONI ORGANIZZATIVE - BANDI INTERNI** [0]
**PUBBLICAZIONI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI** [9]

*ARCHIVIO*

**ATTI PUBBLICATI**

# Delibere del Consiglio Metropolitano

Repertorio Generale: **60 del 21/11/2018**

Protocollo: **245422/2018**
Titolario/Anno/Fascicolo: **3.6/2018/18**

In Pubblicazione: dal **22/11/2018** al **7/12/2018**

Data di Approvazione: **21/11/2018**
Proponente: CONSIGLIERE VASSALLO FRANCESCO

OGGETTO: **APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'USO DI SUOLO, SOTTOSUOLO, SOPRASSUOLO PER LA REALIZZAZIONE E L'INSTALLAZIONE DI SERVIZI DI RETE.**

Allegato: Apri

Annulla

Per poter visualizzare i files in formato .pdf è necessario avere installato il software Acrobat Reader (disponibile qui).
Per poter visualizzare i documenti firmati digitalmente è consigliato scaricare e installare il software DIKE (disponibile qui).

Città
metropolitana
di Milano

# CONSIGLIO METROPOLITANO

## SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 2018

**Rep. n.60/2018** **Atti n.245422/2018/3.6\2018\18**

**Oggetto: Approvazione del Regolamento per l'uso di suolo, sottosuolo, soprassuolo per la realizzazione e l'installazione di servizi di rete.**

Sindaco metropolitano Giuseppe Sala

Consiglieri metropolitani in carica:

1. Agogliati Barbara
2. Ballarini Marco
3. Bellomo Vito
4. Bettinelli Sara
5. Braga Alessandro
6. Buscemi Elena
7. Carrettoni Marco
8. Ceccarelli Bruno
9. Censi Arianna Maria
10. Cocucci Vera Fiammetta Silvana Solange
11. Cucchi Raffaele
12. Del Ben Daniele
13. Di Lauro Angelo Antonio
14. Fusco Ettore
15. Mantoan Giorgio
16. Masiero Roberto
17. Maviglia Roberto
18. Mezzi Pietro
19. Musella Graziano
20. Palestra Michela
21. Trezzi Siria
22. Uguccioni Beatrice Luigia Elena
23. Vassallo Francesco
24. Villa Alberto

Partecipa, assistito dal personale del Servizio Supporto al Consiglio metropolitano e alla Presidenza del Consiglio, il Segretario Generale, dottor Antonio Sebastiano Purcaro.

Nominati scrutatori i Consiglieri: Agogliati, Bettinelli e Di Lauro.

DIREZIONE PROPONENTE: AREA INFRASTRUTTURE

**Oggetto: Approvazione del Regolamento per l'uso di suolo, sottosuolo, soprassuolo per la realizzazione e l'installazione di servizi di rete.**

## RELAZIONE TECNICA:

L'Area Infrastrutture ha rilevato l'esigenza di procedere ad un adeguamento del vigente "Regolamento per la realizzazione e la installazione di reti di telecomunicazioni", approvato con deliberazione del Consiglio provinciale Rep. Gen. 30/04 atti 77669/03 - 3618/01 del 27 aprile 2004, aggiornandolo in conformità all'evoluzione normativa, con particolare riferimento al Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 01/10/2013 "Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali" e al D. Lgs. n. 33/2016 del 15/12/2016 "Attuazione della Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15/05/2014 recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità".

Nel corso di tale attività di revisione si è affrontata anche l'esigenza dettata da un notevole incremento delle attività di manomissione del suolo e sottosuolo per la fornitura e gestione di servizi a rete, tale da rappresentare un fattore di indiscutibile impatto sul territorio metropolitano.

Si è pertanto ritenuto opportuno predisporre un unico strumento normativo che disciplini il rilascio di Concessioni ad eseguire lavori per la costruzione e la manutenzione di manufatti di attraversamento o di occupazione (ai sensi dell'art. 67, comma 5 del D.Lgs. 285/1992 Nuovo Codice della Strada) e l'uso del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo per la realizzazione, l'installazione, la manutenzione e lo spostamento di tutti i servizi di rete.

Si è arrivati così alla stesura del "Regolamento per l'uso di suolo, sottosuolo, soprassuolo per la realizzazione e l'installazione di servizi di rete", costituito da cinque Capi e diciannove Articoli e da quattro Allegati:
- Allegato 1) Glossario
- Allegato 2) Schema tipo della concessione generale e concessione per telecomunicazioni
- Allegato 3) Istruzioni operative per sotto servizi e telecomunicazioni
- Allegato 4) Schema tipo della convenzione per l'utilizzo di infrastrutture di telecomunicazione nella disponibilità della Città metropolitana di Milano.

In particolare la stesura dell'Allegato 4 "Istruzioni operative" ha risposto all'esigenza di regolamentare le modalità di esecuzione degli interventi di scavo e del conseguente ripristino sulle aree interessate, per garantire che i sedimi stradali siano riportati in modo ottimale alla condizione precedente ai lavori eseguiti, al fine di evitare che il manto stradale subisca conseguenze dannose per la viabilità e la sicurezza.
Obiettivo di tale attività di regolamentazione delle modalità di esecuzione degli interventi da parte degli operatori è stato anche quello di razionalizzare la posa e gestione dei servizi, in modo da:
- ottimizzare la qualità dei servizi favorendo la necessaria tempestività degli interventi e consentire, nel contempo, la regolarità del traffico veicolare e pedonale, al fine di evitare disagi alla popolazione nell'area interessata dai lavori;
- promuovere l'uso condiviso delle infrastrutture fisiche esistenti e consentire un dispiegamento più efficiente delle infrastrutture fisiche di nuova realizzazione;

- vincolare gli operatori all'utilizzo delle moderne tecniche di scavo, a basso impatto ambientale, e dei nuovi materiali e tecniche di riempimento che garantiscano una maggiore durevolezza delle opere di ripristino.

Il Regolamento è anche lo strumento per favorire la cooperazione tra la Città metropolitana e gli operatori attraverso le seguenti azioni:
- fornire indicazioni precise ai soggetti che richiedono concessioni e permessi, su come agire e comportarsi nel rispetto delle regole e delle norme, e semplificare le procedure di rilascio delle concessioni;
- creare, anche attraverso l'implementazione dei dati forniti dagli operatori a conclusione degli interventi effettuati, una banca dati che contenga e gestisca informazioni relative alla presenza di infrastrutture sul territorio ed alla posizione dei punti di accesso alle medesime.

Ulteriore aspetto di innovazione del testo proposto è costituito dalla valorizzazione della rete telematica a larga banda in fibra ottica di Città metropolitana, realizzata a partire dal 2005 ed idonea a supportare la mole di trasmissioni digitali che le nuove esigenze dei processi di e-government richiedono.

Il "Regolamento per l'uso di suolo, sottosuolo, soprassuolo per la realizzazione e l'installazione di servizi di rete", infatti, introduce il libero accesso all'infrastruttura di proprietà della Città metropolitana, cui l'art. 1, comma 44, lett. f) della Legge 56/2014 ha attribuito la funzione di promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano, a chiunque ne faccia richiesta, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla norma.
In tal modo si intende promuovere lo sviluppo delle infrastrutture incentivando la realizzazione di reti di comunicazione a larga banda, dorsali e cittadine, attraverso l'uso condiviso delle infrastrutture fisiche esistenti.

Si richiamano:
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 172/2018, atti n. 172858/5.4/2018/1, del 18/07/2018, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (Peg) 2018-2020;
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 198/2018 del 06/08/2018, atti n. 186332/5.4/2018/1, è stata approvata la seconda variazione al PEG 2018-2020 - parte finanziaria;

Si dà atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti né indiretti sulla situazione economico – finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;

Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente a' sensi dell'art. 12 - comma 1 del D.Lgs.33/2013;

Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dall'art.5 del PTPCT

data 22/10/2018

nome Direttore dell'Area Infrastrutture
Dr.ssa Maria Cristina Pinoschi

**firma**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**:

## IL CONSIGLIO METROPOLITANO DI MILANO

Visto il Decreto n. 263/2016 atti n. 248968/2016/1.18\2016\6 con il quale è stata conferita al Consigliere Francesco Vassallo la delega alla materia "Semplificazione, digitalizzazione, sviluppo economico";

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l'adozione del presente provvedimento;

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore dell'Area Infrastrutture;

Visti:
- lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- la Legge n.56/2014;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visti i pareri resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000;

Visto l'esito della votazione;

## DELIBERA

1) di approvare il "Regolamento per l'uso di suolo, sottosuolo, soprassuolo per la realizzazione e l'installazione di servizi di rete", formato da cinque Capi e diciannove Articoli e da quattro Allegati – Allegato 1) Glossario, Allegato 2) Schema tipo della concessione generale e concessione per telecomunicazioni, Allegato 3) Istruzioni operative per sottoservizi e telecomunicazioni, Allegato 4) Schema tipo della convenzione per l'utilizzo di infrastrutture di telecomunicazione nella disponibilità della Città metropolitana di Milano, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

2) di demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione;

3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;

4) di demandare al Direttore competente la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente a' sensi dell'art. 12 – comma 1 del D.Lgs.33/2013;

5) di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato dall'art.5 del PTPCT a rischio, come attestato nella relazione tecnica.

## IL CONSIGLIO METROPOLITANO DI MILANO

- rilevata l'urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all'Ente;
- visto l'art.134 – comma 4 – del D.Lgs.267/2000;
- delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Atti n. 245422/2018/3.6\2018\18

**IL RELATORE:** nome Consigliere Francesco Vassallo data 24/10/2018 firma

**PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA**
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/00)

IL DIRETTORE AREA INFRASTRUTTURE

nome Maria Cristina Pinoschi
data 22/10/2018 firma

IL DIRETTORE

nome
data firma

☒ **SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/00 e dell'art. 11, comma 2, del Regolamento sul sistema dei controlli interni)

nome Maria Cristina Pinoschi

data 22/10/2018 firma

**VISTO DEL DIRETTORE AREA INFRASTRUTTURE**
(inserito nell'atto ai sensi del Testo Unificato del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi)

nome Maria Cristina Pinoschi

data 22/10/2018 firma

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/00)

☐ Favorevole
☐ Contrario

IL DIRETTORE AREA PROGRAMMAZIONE
RISORSE FINANZIARIE E DI BILANCIO

nome data firma

**PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE**
(inserito nell'atto ai sensi del Regolamento sul sistema dei controlli interni)

nome data 23/10/2018 firma

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr Antonio Sebastiano Purcaro

Il Sindaco metropolitano dà inizio alla votazione con sistema elettronico.

Assenti al momento della votazione i Consiglieri Braga, Buscemi, Carrettoni, Cucchi, Fusco, Musella, Palestra e Uguccioni.

E così risultano presenti il Sindaco metropolitano Sala e n.16 Consiglieri.

Terminate le operazioni di voto, il Sindaco metropolitano dichiara approvata la proposta di deliberazione con diciassette voti a favore.

Il Sindaco metropolitano dà atto del risultato della votazione.

Il Sindaco metropolitano, stante l'urgenza del provvedimento, propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Assenti al momento della votazione i Consiglieri Braga, Buscemi, Carrettoni, Cucchi, Fusco, Musella, Palestra e Uguccioni.

E così risultano presenti il Sindaco metropolitano Sala e n.16 Consiglieri.

La proposta risulta approvata con diciassette voti a favore.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Atti n. 245422/2018/3.6\2018\18

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
(Giuseppe Sala)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Antonio Sebastiano Purcaro)

**PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento nell'Albo Pretorio online della Città metropolitana di Milano, ai sensi dell'art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69.

Milano lì 22/11/2018

IL SEGRETARIO GENERALE

Si attesta l'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio online della Città metropolitana di Milano come disposto dall'art.32 L. n.69/2009.

Milano lì_____ Firma _____

# REGOLAMENTO

# PER L'USO DI SUOLO, SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO PER LA REALIZZAZIONE E L'INSTALLAZIONE DI SERVIZI DI RETE

Approvato dal

**INDICE**


CAPO I - **Principi generali**

Art. 1 Oggetto
Art. 2 Principi e finalità
Art. 3 Definizioni

CAPO II - **Disposizioni generali sul procedimento amministrativo per il rilascio della concessione**

Art. 4 Concessione
Art. 5 Rilascio e contenuto della concessione
Art. 6 Durata
Art. 7 Facoltà di revoca e/o modifica del concedente
Art. 8 Convenzioni
Art. 9 Interferenze ed opere difformi
Art. 10 Canone e corrispettivo
Art. 11 Accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni esistenti

CAPO III - **Obblighi e responsabilità dell'Operatore**

Art. 12 Realizzazione di infrastrutture da parte dell'Operatore
Art. 13 Spostamento dell'impianto di rete e/o dell'infrastruttura in dipendenza di lavori stradali eseguiti dalla Città metropolitana
Art. 14 Utilizzo di infrastrutture di telecomunicazione esistenti
Art. 15 Lavori di manutenzione aventi carattere di urgenza
Art. 16 Dismissione delle reti di telecomunicazione e dell'infrastruttura
Art. 17 Responsabilità dell'Operatore

CAPO IV - **Disposizioni generali in tema di coordinamento tra Operatori**

Art. 18 Coordinamento dei lavori con altri Operatori

CAPO V - **Disposizioni finali e transitorie**

Art. 19 Entrata in vigore e disposizioni finali e transitorie

**ALLEGATI**

1. Glossario
2. Schema tipo della concessione generale e concessione per telecomunicazioni
3. Istruzioni operative per sottoservizi e telecomunicazioni
4. Schema tipo della convenzione per l'utilizzo di infrastrutture di telecomunicazione nella disponibilità della Città metropolitana di Milano

## CAPO I
## PRINCIPI GENERALI

### Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il rilascio di Concessioni ad eseguire lavori per la costruzione e la manutenzione di manufatti di attraversamento o di occupazione (art. 67, comma 5 D.Lgs. 285/1992 Nuovo Codice della Strada) e l'uso del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo per la realizzazione, l'installazione, la manutenzione e lo spostamento di servizi di rete.

### Art. 2 - Principi e finalità

1. Il presente Regolamento si applica sui sedimi della viabilità della Città metropolitana di Milano e, salva diversa disposizione, anche sui tratti stradali all'interno del centro abitato di Comuni aventi popolazione inferiore a 10.000 abitanti, per i quali il rilascio delle Concessioni è di competenza dell'Amministrazione Comunale, previo nulla osta della Città metropolitana (art. 26 del D. Lgs. 285/1992 Nuovo Codice della Strada).

2. I principi informatori del presente Regolamento sono la tutela del demanio stradale e della sicurezza della circolazione, operati da Città metropolitana attraverso azioni preventive di analisi delle proposte di intervento degli Operatori di telecomunicazioni, così come attraverso il controllo delle fasi operative in fase esecutiva, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminatorietà, equità e ragionevolezza.

3. Le finalità del Regolamento sono:
   a) recepire la normativa vigente per la definizione di procedure per la realizzazione, la manutenzione o lo spostamento di infrastrutture, impianti e reti, compatibilmente con le esigenze di tutela della sede stradale e della sicurezza della circolazione;
   b) favorire l'innovazione e la valorizzazione del territorio mediante lo sviluppo di infrastrutture fisiche e di infrastrutture telematiche in modalità Open Governance, sia attraverso intese interistituzionali sia attraverso forme di collaborazione sinergica con Operatori di servizi di telecomunicazioni;
   c) promuovere l'uso condiviso di infrastrutture di genio civile esistenti e consentire un dispiegamento più efficiente di infrastrutture fisiche e telematiche, abbattendo i costi dell'installazione di tali reti.

### Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, si rinvia alle definizioni di cui al Glossario (allegato n. 1).

## CAPO II
## DISPOSIZIONI GENERALI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

### Art.4 - Concessione

1. L'Operatore, pubblico o privato, deve presentare apposita istanza di concessione alla Città metropolitana, ai sensi della vigente normativa, se intende costruire una nuova rete, o parte di rete, o strutture destinate all'attrezzatura accessoria alla rete, che attraversino, occupino o comunque insistano (anche con i relativi depositi) sul suolo, sul sottosuolo o sul soprassuolo relativo alle strade e alle loro fasce di rispetto.

2. Con l'istanza, l'Operatore deve produrre la seguente documentazione:
   a) la relazione tecnica descrittiva della rete da realizzare, attestante che gli interventi da effettuare sulle aree metropolitane e/o sulle infrastrutture sono in tutto rispondenti alle disposizioni delle vigenti leggi, e che saranno realizzati secondo le regole della buona tecnica;
   b) l'elaborato tecnico contenente corografia su carta regionale in scala 1:10.000, recante l'indicazione del tratto di strada interessato dagli interventi;
   c) l'indicazione della progressiva chilometrica stradale;
   d) il rilievo fotografico;
   e) la planimetria catastale con l'esatta indicazione delle opere da eseguire;
   f) il progetto georeferenziato in formato vettoriale;
   g) in caso di attraversamento o di occupazione longitudinale con cavi sotterranei, fornire l'indicazione della profondità di giacitura e dell'esatta ubicazione delle tubazioni e dei cavi, della posizione di eventuali pozzetti o dei sostegni di partenza del cavo;
   h) l'attestazione di versamento delle spese di istruttoria (ai sensi dell'art. 27, comma 3 del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada"), nella misura determinata annualmente dalla Città metropolitana con apposito Decreto del Sindaco metropolitano;
   i) l'attestazione di idoneo titolo giuridico, abilitante l'Operatore, alla realizzazione, installazione ed esercizio di impianti a rete, laddove previsto;
   j) nel caso di presenza di interferenze: lo studio del progetto di interferenza;
   k) nel caso di istanza per l'esecuzione di lavori di manutenzione: il progetto di manutenzione;
   l) l'attestazione di aver stipulato polizza assicurativa con primaria compagnia assicuratrice per danni a cose e/o persone, a valere nei confronti di terzi, per un massimale non inferiore a € 5.000.000 e per un periodo non inferiore a quello della durata della Concessione.

3. Nell'ambito della fase istruttoria dell'istanza, la Città metropolitana:
   - può dettare ulteriori prescrizioni di dettaglio e varianti al tracciato, necessarie per pubblico interesse o per la sicurezza della circolazione. Ogni eventuale spesa od onere derivante da tali prescrizioni è integralmente a carico dell'Operatore;
   - definisce, in relazione all'impatto che i lavori determinano sulla sede stradale, l'entità del deposito cauzionale e provvede a darne comunicazione all'Operatore.

4. Qualora l'Operatore intenda modificare l'assetto o l'allocazione della rete, deve presentare nuova istanza, identificando anche le possibili interferenze, con particolare riguardo alle altre reti esistenti, oltre che allo stato della struttura viaria. Anche le spese ed i costi derivanti o comunque connessi a tali modifiche sono integralmente a carico del solo Operatore.

## Art.5 - Rilascio e contenuto della concessione

1. Se l'istruttoria ha esito positivo, la Città metropolitana rilascia la concessione entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, secondo lo Schema tipo - Allegato n. 2 (ai sensi dell'art. 67, comma 4 del D.P.R. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada").

2. La concessione indica:
   a) l'arco temporale entro cui eseguire i lavori;
   b) le modalità di esecuzione delle opere e norme tecniche da osservarsi;
   c) i controlli, le ispezioni e il collaudo riservato alla Città metropolitana;
   d) gli obblighi di cui ai successivi commi 4 e 5;
   e) le modalità operative e le tecniche di posa definite nelle Istruzioni operative - Allegato n. 3.

3. La concessione non conferisce l'esclusività ad un Operatore. La Città metropolitana è libera di porre in essere analoghe iniziative con soggetti terzi, a propria discrezionalità.

4. L'Operatore deve dare comunicazione alla Città metropolitana dell'avvenuta ultimazione dei lavori. La Città metropolitana effettua una verifica preliminare dello stato dei luoghi:
   - se la verifica ha esito negativo: entro 60 giorni l'Operatore deve effettuare tutti gli interventi di ripristino necessari; decorso tale termine la Città metropolitana può intervenire direttamente trattenendo i costi derivanti, direttamente dal deposito cauzionale;
   - se la verifica ha esito positivo: entro 180 giorni la Città metropolitana effettua il collaudo dei lavori.

5. L'Operatore deve rilevare ogni parte della propria infrastruttura e della rete posata. Contestualmente all'ultimazione dei lavori autorizzati l'Operatore deve consegnare alla Città metropolitana gli elaborati as-built georeferenziati, in formato vettoriale, della rete realizzata, conformemente a quanto previsto dalla norma.

## Art. 6 - Durata

1. La durata della concessione non deve essere superiore a ventinove anni (art. 27, comma 5 del D.Lgs. 285/1992 Nuovo Codice della Strada), e comunque, nel caso di attività soggette al rilascio di licenza ministeriale, non può eccedere i limiti temporali del provvedimento autorizzatorio, o altro idoneo titolo giuridico, per l'installazione e la fornitura di reti di cui è titolare l'Operatore.

## Art. 7 - Facoltà di revoca e/o modifica del concedente

1. Nel caso di realizzazione di nuove opere di genio civile a cura dell'Operatore, al fine di favorire lo sviluppo della rete telematica, la Città metropolitana si riserva la facoltà di posare, a proprie spese, un cavidotto per finalità istituzionali.

2. Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o di tutela della sicurezza stradale, la Città metropolitana ha facoltà di revocare o modificare in qualsiasi momento le concessioni rilasciate, senza che per questo l'Operatore possa pretendere alcun indennizzo.

3. La Città metropolitana (art. 69, comma 2 del D.P.R. 495/1992 e successive modifiche) si riserva il diritto di effettuare le opere di ripristino direttamente, o tramite ditta incaricata, addebitandone il costo all'Operatore, nei casi in cui:

   a) l'Operatore non porti a compimento o non osservi le prescrizioni contenute nella concessione, riguardanti la conservazione della strada e la sicurezza della circolazione;
   b) l'Operatore esegua le prescrizioni in modo incompleto o insoddisfacente.

**Art. 8 - Convenzioni**

1. La Città metropolitana sottoscrive con gli Operatori di servizi a rete apposite convenzioni per interventi volti a favorire l'innovazione e la valorizzazione del territorio mediante lo sviluppo di infrastrutture fisiche e di infrastrutture telematiche in modalità Open Governance.

2. La convenzione costituisce, altresì, strumento per disciplinare i rapporti con gli Operatori nei casi di interventi che richiedano modalità operative non riconducibili alle casistiche contenute nelle "Istruzioni operative" - Allegato n. 3.

3. Ai sensi dell'articolo 67, comma 5 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i., la convenzione tra l'Ente proprietario della strada concedente e l'Ente concessionario stabilisce:
   a) la data di inizio e di ultimazione dei lavori e di ingombro della carreggiata;
   b) i periodi di limitazione o deviazione del traffico stradale;
   c) la modalità di esecuzione delle opere e le norme tecniche da osservarsi;
   d) i controlli, le ispezioni e il collaudo riservato al concedente;
   e) la durata della concessione;
   f) il deposito cauzionale, nella misura negoziata con l'Operatore, per fronteggiare eventuali inadempienze del concessionario sia nei confronti dell'ente proprietario della strada sia dei terzi danneggiati.

4. Le spese della stipula, del bollo, della registrazione e tutte le spese conseguenti di carattere fiscale di qualsiasi genere, sono a carico esclusivamente dell'Operatore.

**Art. 9 - Interferenze ed opere difformi**

1. L'Operatore si deve impegnare a realizzare i lavori in piena conformità alla documentazione presentata e nel rispetto delle vigenti norme in materia. Se nel corso dei lavori autorizzati si riscontri l'esigenza di apportare delle modifiche per cause non prevedibili originariamente, l'Operatore deve presentare istanza di variante e provvedere al pagamento dei relativi oneri.

5. Lo studio del progetto di interferenza, la predisposizione di tutta la necessaria documentazione e la realizzazione delle interferenze sono a cura e spese dell'Operatore. Il progetto di interferenza è sottoposto all'approvazione della Città metropolitana.

6. Nel caso si renda necessaria una variante al progetto di interferenza presentato all'atto di istanza, la Città metropolitana può autorizzare l'immediata realizzazione dell'opera difforme, previa sottoscrizione da parte dell'Operatore del relativo impegno di ripristino nei tempi indicati dalla stessa, o di obbligazioni alternative richieste dalla medesima. Il tutto a cura e spese dell'Operatore.

**Art. 10 - Canone e corrispettivo**

1. L'Operatore deve pagare il Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi, e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi. Ogni anno, secondo le tempistiche definite dal Regolamento COSAP vigente, la Città metropolitana quantifica il Canone con apposito Decreto.

2. Per l'utilizzo delle sole infrastrutture di telecomunicazioni della Città metropolitana, l'Operatore deve versare un corrispettivo IRU (Indefeasible Right of Use – Diritto irrevocabile d'uso) da pagare all'atto del rilascio della concessione, determinato annualmente dalla Città metropolitana con apposito Decreto. L'Operatore può presentare motivata richiesta di pagamento del corrispettivo IRU suddiviso per le annualità di durata della concessione.

### Art. 11 - Accesso alle infrastrutture di telecomunicazione esistenti

1. Ai sensi dell'articolo 3 del D. Lgs. n. 33/2016, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica è consentita senza alcuna discriminazione. Al fine di favorire il libero accesso alle infrastrutture tecnologiche, l'uso delle polifore, dei cavidotti o di qualunque altro idoneo manufatto è consentito a chiunque ne faccia richiesta, purché in possesso dei requisiti richiesti.

2. L'uso delle polifore e dei cavidotti di proprietà di Città metropolitana è a titolo oneroso, ai sensi dell'art. 10, comma 2.

3. In ogni caso non potrà essere assegnato ad un solo Operatore più del 30% dello spazio disponibile all'interno del cavidotto e della tratta richiesta. Nel caso in cui la tratta interessata sia composta da fender di microtubi, non potrà essere ceduto più di un microtubo ad Operatore.

4. Il rapporto tra le parti è disciplinato sulla base dello Schema tipo di convenzione per telecomunicazioni – Allegato n. 4.

## CAPO III
## OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'OPERATORE

### Art. 12 - Realizzazione di infrastrutture da parte dell'operatore

1. La concessione rilasciata dalla Città metropolitana autorizza gli Operatori di reti a realizzare una nuova infrastruttura per installare una rete utilizzando il suolo, sottosuolo, soprassuolo relativo alla sede stradale, o parti di essa, nei casi in cui:
   a) sia stata accertata l'impossibilità tecnica di utilizzare le infrastrutture esistenti;
   b) le infrastrutture siano assenti.

   In ogni caso, l'occupazione del suolo, del sottosuolo, del soprassuolo relativo alla sede stradale non deve essere in contrasto con l'interesse pubblico né con la sicurezza della circolazione.

2. Nell'esecuzione dei lavori, l'Operatore ha l'obbligo di:
   a) rispettare tutte le norme vigenti in materia di uso di suolo pubblico e di sicurezza sul lavoro;
   b) realizzare le reti a regola d'arte e secondo le prescrizioni dettate dalla Città metropolitana;
   c) non interferire con reti tecnologiche preesistenti o predisposte, adottando tecnologie che alterino il meno possibile lo stato dei sedimi.

3. A carico dell'Operatore resta ogni eventuale costo o danno connesso o derivante dall'installazione, manutenzione, spostamento, rinnovo, adattamento o intervento sulle reti e sulle infrastrutture, così come il ripristino del suolo, sottosuolo e soprassuolo relativo alla sede stradale, in seguito all'intervento effettuato.

**Art. 13 - Spostamento dell'impianto di rete e/o dell'infrastruttura in dipendenza di lavori stradali eseguiti dalla Città metropolitana**

1. Sarà cura della Città metropolitana evitare di realizzare interventi su aree stradali e relative pertinenze che possano interferire con l'impianto e/o infrastruttura oggetto della concessione, nei limiti e nelle modalità del Piano Triennale delle Opere adottato dall'Ente, fatti salvi gli interventi dovuti a causa di forza maggiore sopravvenuta. Le spese per le modifiche o spostamenti degli impianti, che si rendessero necessarie nei successivi tre anni dalla realizzazione di questi ultimi, a causa dell'esecuzione delle opere non previste nel suddetto Piano Triennale delle Opere, non sono a carico dell'Operatore.

2. La Città metropolitana, riservandosi il diritto di eseguire in ogni tempo modifiche alla propria rete stradale per comprovate esigenze della viabilità, attribuisce le spese per gli spostamenti definiti dal presente articolo a carico esclusivo dell'Operatore, fatta eccezione per gli interventi di cui al comma 1 e per il caso degli impianti dichiarati inamovibili.

3. Nel caso in cui le necessarie modifiche della viabilità rendano l'impianto o l'infrastruttura incompatibile, la Città metropolitana richiede lo spostamento dell'impianto e/o dell'infrastruttura, indicando all'Operatore dove sia possibile ubicarli.
   Entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, l'Operatore deve elaborare per tale impianto e/o infrastruttura il progetto di sistemazione, con l'indicazione dei relativi oneri economici e dei tempi di massima per la loro esecuzione.
   In questo caso, l'Operatore ha l'obbligo di concordare con la Città metropolitana la data di inizio dell'intervento, fornendo l'indicazione dei tempi necessari per l'esecuzione dei lavori di spostamento dell'impianto e/o dell'infrastruttura. I lavori devono durare il meno possibile, al fine di ridurre al minimo i disagi ed i pericoli per la circolazione.

4. Nel caso la Città metropolitana realizzi nuove strade o modifiche quelle esistenti, ponendole ad una distanza dagli impianti elettrici inferiore a quelle imposte dalla normativa, e nel caso in cui gli impianti elettrici siano inamovibili, allora la Città metropolitana ha l'obbligo di rilasciare apposita deroga all'Operatore.

**Art. 14 - Utilizzo di infrastrutture di telecomunicazione esistenti**

1. L'Operatore per l'installazione della propria rete di telecomunicazioni, deve prioritariamente utilizzare le infrastrutture esistenti, di proprietà o in gestione della Città metropolitana. In via subordinata, laddove non esistenti o non adeguate, l'Operatore può indicare una o più infrastrutture da realizzare a proprie spese.

2. La Città metropolitana mette a disposizione dell'Operatore l'Infrastruttura nelle condizioni di fatto e di diritto esistenti. L'Operatore accetta espressamente l'infrastruttura così come ricevuta e si impegna a restituirla in condizioni analoghe. L'Operatore e la Città metropolitana hanno l'obbligo reciproco di dare comunicazione rispetto alle attività eseguite sulle infrastrutture utilizzate in

comune. In ogni caso, tutte le attività dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Città metropolitana.

3. In caso di modifica delle infrastrutture, la Città metropolitana ne dà comunicazione agli Operatori con un preavviso non inferiore a 60 giorni, per consentire gli interventi necessari ad evitare l'interruzione dei servizi. Nel caso di particolari criticità, la Città metropolitana può convocare un tavolo tecnico con gli Operatori coinvolti per definire soluzioni tecniche condivise. In caso di assoluta necessità o urgenza, il preavviso può essere inferiore a 60 giorni.

4. Contestualmente alla comunicazione di cui al comma 3, la Città metropolitana fornisce una relazione schematica circa le modalità dell'intervento ed i tempi previsti. Le modifiche alle infrastrutture sono predisposte solo per validi motivi e qualora non risulti praticabile alcuna altra soluzione alternativa. Nell'effettuare gli spostamenti di percorso la Città metropolitana ha cura di tutelare le esigenze degli Operatori nei confronti dei rispettivi utenti.

### Art. 15 - Lavori di manutenzione aventi carattere di urgenza

1. Nel caso di riparazioni di reti e/o infrastrutture in esercizio, che rivestano carattere d'urgenza e che comportino la manomissione della sede stradale, l'Operatore deve intervenire prontamente, a propria cura e spese, previa comunicazione contenente:
   a. l'indicazione del luogo,
   b. il tipo di intervento da eseguire
   c. l'attestazione del carattere d'urgenza dell'intervento,

   osservando in ogni caso tutte le norme a tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità dei ripristini.

2. Nel caso di interventi d'urgenza da parte della Città metropolitana sulla sede stradale, quest'ultima ne informa l'Operatore. L'Operatore deve assumere, a propria cura e spese, i necessari provvedimenti nel più breve tempo possibile. Tali provvedimenti possono avere carattere provvisorio, per il fuori servizio e la messa in sicurezza della rete, tenuto conto della necessità di assicurare la continuità del servizio pubblico gestito.

### Art. 16 - Dismissione delle reti di telecomunicazione e dell'infrastruttura

1. In caso di dismissione, parziale o integrale, della rete di telecomunicazioni, delle tubazioni e/o dell'infrastruttura per scadenza della concessione, la Città metropolitana ha facoltà di:
   a) optare per l'acquisizione, a titolo gratuito, della rete di telecomunicazione, delle tubazioni e/o dell'infrastruttura;
   b) nel caso di non acquisizione, di imporre gli interventi di ripristino occorrenti alla sede stradale e relative pertinenze. Ogni spesa derivante da rimozione e ripristino rimane a carico dell'Operatore, al quale non spetta in nessun caso alcuna indennità o rimborso.

### Art. 17 - Responsabilità dell'operatore

1. Le concessioni rilasciate dalla Città metropolitana e gli altri eventuali provvedimenti autorizzativi si intendono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi.

2. L'Operatore, durante o in dipendenza della esecuzione dei lavori e dei relativi depositi ed occupazioni, è unico responsabile per danni causati alla rete, all'infrastruttura, al proprio

personale, ai propri consulenti, al personale della Città metropolitana ed a terzi, nonché per gli eventuali danni economici che il rallentamento e la sospensione, anche parziale, della circolazione possono arrecare.

3. L'Operatore ha l'obbligo di garantire, a proprio totale carico, le condizioni di sicurezza delle reti installate per quanto concerne ogni tipo di rischio connesso alla tipologia di impianto. L'Operatore si assume al riguardo ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per ogni danno derivante da dette emissioni o da ogni altra propagazione, incluso l'incendio, esonerando e manlevando la Città metropolitana da ogni responsabilità.

4. L'Operatore è, altresì, responsabile per i danni a persone o cose e per l'impatto sul territorio, derivanti dagli interventi effettuati per realizzare opere di protezione ai siti in concessione ed alle reti.

## CAPO IV

## DISPOSIZIONI GENERALI IN TEMA DI COORDINAMENTO TRA OPERATORI

### Art. 18 - Coordinamento dei lavori con altri operatori

1. Nel caso di richiesta di spostamenti di impianti di telecomunicazioni avanzata da terzi per la realizzazione e/o modifica di infrastrutture o altre opere, debitamente autorizzate dalla Città metropolitana, l'Operatore si impegna ad effettuare, previa verifica di compatibilità tecnica, gli spostamenti e/o modifiche dei propri impianti. In tal caso i costi sostenuti dall'Operatore sono posti a carico del terzo richiedente.

2. In nessun caso possono essere avanzate nei confronti della Città metropolitana richieste di danni o di rimborso delle spese sostenute in relazione agli spostamenti e/o lavori di cui al comma precedente.

## CAPO V

## DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

### Art. 19 - Entrata in vigore e disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio. Da tale data si intendono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente Regolamento ad eccezione di quelle che costituiscono norme speciali.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia.

3. Le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento restano in vigore fino alla scadenza, salvo istanza di adeguamento da parte dell'Operatore.

Allegato A.1 – Atti 245422/2018/3.6\2018\18

# GLOSSARIO

Il Glossario fornisce le definizioni dei termini tecnici in uso nel Regolamento cui è allegato.

**Cavidotto**
Conduttura adibita al passaggio di cavi elettrici e/o cavi ottici deputati al trasporto di dati per la rete telefonica generale e la rete per il trasporto dati non vocali (Internet).

**Cavo**
Conduttore di forma allungata, che può essere costituito da più elementi, mediante il quale avviene la trasmissione di energia elettrica e di telecomunicazioni.

**Concedente**
Soggetto pubblico che rilascia la concessione ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i.

**Concessione**
Provvedimento rilasciato dall'Ente proprietario o gestore della strada all'Operatore per realizzare la rete o gli spostamenti della rete.

**Conduttura** vedi **Tubazione.**

**Convenzione**
Atto che disciplina rapporti tra la Città metropolitana e l'Operatore per la realizzazione o installazione di reti o impianti implicanti l'attraversamento, l'uso o l'occupazione delle sedi stradali o parti di esse. La convenzione può accompagnare la concessione nel caso di interventi particolarmente invasivi o di maggiore complessità.

**Infrastruttura**
Opera civile atta ad ospitare reti e impianti quali cunicoli, cavidotti, intercapedini, polifore, pozzetti e cave in genere e/o manufatti esistenti o da realizzare lungo, sotto o sopra, la sede stradale, o parte di essa, e relative aree di sedime.

**Interferenza**
Condizione di parallelismo o sovrapposizione (sovrappasso/sottopasso) che coinvolge più manufatti.

**Istruzioni operative**
Complesso delle disposizioni che disciplinano in modo specifico le modalità e le tecniche di svolgimento dei lavori di cui alla concessione e/o convenzione da parte dell'Operatore.

**Manutenzione**
Interventi, ordinari e straordinari, necessari per mantenere la rete dell'Operatore in ordinario funzionamento.

**Nano trincea**
Scavo di profondità non superiore ai 20 cm e di larghezza massima di 3 cm, con ripristino definitivo mediante bitume modificato ad alte prestazioni.

**No dig**
Complesso di tecnologie e metodi esecutivi che permettono di installare, risanare o sostituire servizi interrati con un limitato o nullo ricorso agli scavi a cielo aperto.

**Open Governance**
Modalità di governo, a livello sia centrale sia locale, basato su modelli, strumenti e tecnologie che consentono alle amministrazioni di essere aperte e trasparenti nei confronti dei cittadini.

**Opera di genio civile**
Risultato di un insieme di lavori edilizi o di ingegneria civile che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica e comporti uno o più elementi di un'infrastruttura fisica.

**Operatore**
Soggetto munito di idoneo titolo giuridico per la realizzazione ed installazione di una rete che può interessare il suolo, il sottosuolo, il soprassuolo e l'infrastruttura.

**Piano triennale delle opere**
Strumento con cui l'Ente, ai sensi dell'art. 21, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, individua i grandi interventi e le opere che modificheranno il territorio, indicando i tempi e le risorse destinate ai lavori da eseguire nel triennio.

**Polifora**
Fascio di tubi in PVC utilizzati per il passaggio di cavi elettrici e/o di telecomunicazioni.

**Rete di Telecomunicazioni**
Sistema di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o le altre risorse che permettono la trasmissione di segnali tra punti terminali di rete definiti con mezzi a filo, radio, ottici o altri mezzi elettromagnetici.

**Sedime**
Superficie piana del terreno su cui appoggiano le fondazioni di un edificio o di un manufatto.

**Soprassuolo**
Lo spazio localizzato al di sopra della superficie terrestre.

**Sottosuolo**
Lo spazio localizzato al di sotto della superficie terrestre.

**Strada** o **Sede Stradale**
Superficie compresa entro i confini stradali; comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza (art. 3, comma 46 del D. Lgs. 285/1992 Codice della strada).

**Suolo**
Lo spazio localizzato a livello della superficie terrestre.

**Tubazione**
Corpo cilindrico o prismatico cavo, di lunghezza e forma variabile, funzionale alla installazione di cavi o altri manufatti, inclusi i tritubi, al proprio interno.

Città metropolitana di Milano

Concessione Dirigenziale

Raccolta Generale n. del Fasc.

**Oggetto:**

**IL DIRETTORE**

Vista la domanda pervenuta in data ..... Prot. n. ..... - rif. utente ID ..... - con cui la Società ..... - P. IVA ..... - con sede ..... ha chiesto Concessione per ..... lungo la S.P. n. ..... "....." ;

**Accertato**:

- il versamento .....;

- l'assolvimento dell'imposta di bollo relativa a domanda e Concessione;

**Viste** le risultanze degli accertamenti tecnici ed amministrativi esperiti;

**Visti** gli artt. 14 e 28 del D.Lgs. n. 285/92 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i.;

**Visto** gli artt. 65/66/67/69 del D.P.R. n. 495/92 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada" e s.m.i.;

**Visto** il Regolamento per l'uso di suolo, sottosuolo e soprasuolo per la realizzazione e l'installazione di servizi di rete, adottato dal Consiglio della Città metropolitana con deliberazione R.G. ../2018 del .....2018;

**Visto** il Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e canone concessioni per accessi stradali, adottato dal Consiglio della Città metropolitana con deliberazione R.G. 4/2016 del 4.2.2016;

**Viste** le garanzie prestate dall'operatore per gli interventi effettuati su demanio stradale della Città metropolitana;

**Visto** la Legge n. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" testo vigente;

**Visto il** Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Città Metropolitana di Milano vigente;

**Visto** l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

**Richiamati**:

- gli artt. 49 e 51 dello Statuto della Città metropolitana di Milano in materia di attribuzioni di competenze dei Dirigenti;

- gli articoli 43 e 44 del Testo Unificato del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi in tema di responsabilità e poteri dei Dirigenti vigente;

- l'art. 11 comma 5 del Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città metropolitana di Milano vigente;

**Visti**:

- il Codice di comportamento adottato con .....;

- il "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" per la Città metropolitana di Milano approvato con .....;

- il Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. ..... del ....., atti n. ....., avente ad oggetto: "Approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) .....";

**Dato atto che** nell' "Approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) ....." sono stati assegnati gli obiettivi dell'Ente tra i quali è previsto.....;

**Richiamata** la Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano e nelle Direttive impartite in merito;

Si dà atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio medio dalla Tabella contenuta nell'art. ..... 5 del PTPCT ....., e che sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento Sistema controlli interni e rispettato quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per la Città metropolitana di Milano e dalle Direttive interne;

**Rilevato** che:

- il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90, è ..... - Direttore del Settore .....;

- il Direttore del Settore ..... ha conferito all' ..... con Decreto Dirigenziale R.G. n. ..... del ..... Atti n. ..... delega di firma per provvedimenti compresi nelle competenze della Posizione Organizzativa ....., fatta eccezione per i provvedimenti di diniego, per il periodo di durata dell'incarico conferito con Decreto Rep. Gen. n. .....;

- l'istruttoria relativa al presente provvedimento è stata effettuata dal Servizio ....., il cui Responsabile è .....;

Dato atto, altresì, che è stata verificata l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento della Città metropolitana di Milano" vigente;

Dato atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a

quanto previsto dall'art. 2 della Legge n. 241/90 testo vigente, nonché dall'art. 14 del "Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Città metropolitana di Milano vigente;

Con il presente provvedimento, richiamando integralmente le premesse che ne costituiscono parte integrante, rilascia

**CONCESSIONE**

per .....

I lavori saranno eseguiti secondo le seguenti modalità:

a) Arco temporale entro cui eseguire i lavori
.....

b) Modalità di esecuzione delle opere e norme tecniche da osservare
.....

c) Controlli, ispezioni e collaudo riservato alla Città metropolitana
La Città metropolitana, alla comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori, effettua una verifica preliminare dello stato dei luoghi.
Se la verifica ha esito negativo: entro 60 giorni l'Operatore deve effettuare tutti gli interventi di ripristino necessari; decorso tale termine la Città metropolitana può intervenire direttamente, trattenendo i costi derivanti direttamente dal deposito cauzionale.
Se la verifica ha esito positivo: entro 180 giorni la Città metropolitana effettua il collaudo dei lavori.
.....

d) Il Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche - COSAP è stabilito in €....., così come da Regolamento COSAP vigente;

e) Modalità operative e tecniche di posa
.....
.....
.....
.....

Tutti i lavori e le opere verranno eseguiti a regola d'arte, a cura e spese del Concessionario, secondo le ulteriori prescrizioni dettate dalla Città metropolitana di Milano con permesso da conservare sul posto, ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche.

I lavori verranno ultimati entro il termine stabilito e saranno collaudati dalla Città metropolitana di Milano, che in ogni tempo potrà prescrivere quelle maggiori opere ritenute necessarie od utili al pubblico interesse.

Per l'esecuzione di opere per le quali, secondo le disposizioni vigenti, è necessario specifico provvedimento autorizzativo da parte del Comune, il concessionario si impegna a non iniziare qualsiasi lavoro senza averlo preventivamente ottenuto; così dicasi per i necessari nulla osta ed autorizzazioni da parte di enti o istituzioni preposte alla tutela di beni ambientali ed architettonici, nel caso i lavori e/o le opere ricadano in zone sottoposte a regime di vincolo.

Fatte salve le ulteriori e/o diverse disposizioni in materia, il Concessionario è tenuto ad

eseguire i lavori in conformità alle prescrizioni definite nel presente provvedimento.

I singoli lavori saranno verificati e collaudati dalla Città metropolitana di Milano, che ne verificherà la rispondenza alle prescrizioni contenute nella presente concessione.

Ogni responsabilità civile e penale, conseguente a cedimenti dei ripristini eseguiti in sede di carreggiata o di banchina stradale, resta a carico del Concessionario fino al collaudo favorevole delle opere.

I lavori dovranno avere inizio entro 60 giorni dal rilascio della Concessione e fine entro il ....., pena la decadenza della stessa.

Il Concessionario è tenuto a comunicare la data di inizio lavori con un preavviso di 10 giorni, al Settore .....

La comunicazione della data di inizio lavori va inoltrata almeno 20 giorni prima l'effettivo inizio degli stessi, nei casi in cui occorra l'emissione dell'Ordinanza necessaria all'installazione della segnaletica di cantiere o di chiusura al traffico, prevista dal D.Lgs. 285/92 "Nuovo Codice della Strada" e del relativo "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche.

Il Concessionario si impegna a rispettare in ogni sua parte il Regolamento per l'uso di suolo, sottosuolo e soprassuolo per la realizzazione e l'installazione dei servizi di rete.

L'Operatore deve rilevare ogni parte della propria infrastruttura e della rete posata. Contestualmente all'ultimazione dei lavori autorizzati l'Operatore deve consegnare alla Città metropolitana gli elaborati as-built georeferenziati, in formato vettoriale, della rete realizzata, conformemente a quanto previsto dalla norma.

*Contro il presente provvedimento è possibile presentare, ai sensi degli artt. 29 - 40 e seguenti del D. Lgs. n.104/2010, ricorso giurisdizionale al T.A.R. e, in alternativa, ai sensi dell'art. 8 e ss. del D.P.R. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine rispettivamente di 60 giorni e di 120 giorni dalla notifica del medesimo.*

*Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio on line della Città Metropolitana a cura del Servizio .....*

*Si attesta che per il presente atto non è richiesta la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.*

Il Responsabile del Servizio

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

# ISTRUZIONI OPERATIVE PER SOTTOSERVIZI E TELECOMUNICAZIONI

Le Istruzioni operative definiscono le indicazioni generali a cui l'Operatore dei servizi a rete dovrà attenersi nell'esecuzione delle opere date in concessione dalla Città metropolitana di Milano, fatta salva la possibilità di fornire, da parte di quest'ultima, ulteriori prescrizioni aderenti al caso specifico in funzione della peculiarità dei luoghi oggetto dei lavori da parte dell'Operatore.

**Allegato n. 3 al REGOLAMENTO PER L'USO DI SUOLO, SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO PER LA REALIZZAZIONE E L'INSTALLAZIONE DI SERVIZI DI RETE**

La posa dei servizi di rete lungo i sedimi viabilistici avviene nel rispetto di quanto disciplinato dal D.Lgs. 285/92 "Nuovo Codice della strada", dal D.P.R. 495/92 "Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada" e dalle specifiche norme riferite alle differenti tipologie impiantistiche interessate, con particolare riferimento alle disposizioni relative alla tutela della sicurezza della circolazione stradale e alla conservazione del sedime.

Le attività connesse alla posa, riparazione, sostituzione di servizi posti nel sottosuolo, suolo e soprassuolo pubblico, devono avvenire inoltre nel rispetto delle relative norme di sicurezza (CEI, UNI, CIG, ecc.), sicurezza nei cantieri e luoghi di lavoro, nonché delle modalità esecutive contenute nelle presenti istruzioni operative.

**Gli Operatori si uniformeranno alle procedure definite dalle istruzioni operative ed in particolare saranno tenuti a:**

- effettuare il ripristino degli strati di binder e usura all'intera corsia interessata dallo scavo, nel caso in cui la piattaforma stradale sia stata interessata da lavori di rifacimento dello strato di usura nel 12 mesi antecedenti l'istanza;
- comunicare il nominativo dell'Impresa appaltatrice dei propri lavori e il nominativo di un proprio referente responsabile dei lavori che abbia reperibilità h 24, interlocutore degli Uffici della Città metropolitana;
- verificare preliminarmente la presenza di ulteriori sottoservizi;
- qualora sia necessario, collocare opportuna segnaletica stradale in conformità al Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/7/2002;
- qualora i lavori comportino la chiusura parziale o totale della strada con l'adozione di segnaletica di cantiere, richiedere specifica Ordinanza - come previsto dagli art. 5 e 6 del D.lgs. 30/04/1992 n. 285 - con preavviso di 20 giorni per consentire la predisposizione dell'ordinanza stessa (ad esclusione degli interventi per guasto), dichiarando il titolo autorizzativo ottenuto;
- coordinarsi con gli altri Operatori dei servizi a rete operanti nell'ambito territoriale dell'Amministrazione;
- informare la Città metropolitana dell'inizio dei lavori, secondo i tempi definiti nel provvedimento concessorio;
- in caso di interventi realizzati con tecniche a basso impatto ambientale che lo richiedano, effettuare un'indagine geognostica del sottosuolo relativo alla fascia interessata dall'intervento, al fine di verificare eventuali preesistenze che potrebbero generare vincoli e/o preclusioni ai lavori;
- comunicare alla Città metropolitana, con preavviso di 48 ore, l'esecuzione delle fasi inerenti:
    - tracciamento delle opere impiantistiche;
    - completamento scavi;
    - alloggiamento tubazioni;
    - ripristino provvisorio ultimato;
    - ripristino definitivo ultimato;
    - ripristino segnaletica orizzontale e verticale.

**Nel corso dei lavori l'Operatore dovrà:**

- assicurare l'incolumità pubblica, delimitando opportunamente l'area interessata dai lavori e permettendo la visibilità dell'area di cantiere e dei mezzi utilizzati nelle ore notturne;
- avvalersi nell'esecuzione dei lavori di personale qualificato e formato;
- fornire tempestiva segnalazione agli Operatori dei sottoservizi, degli eventuali danni arrecati ai loro impianti;
- effettuare il ripristino e pagare gli eventuali danni causati ad altri Operatori in fase di scavo, posa e ripristino;
- attenersi alle prescrizioni contenute nella concessione.

**PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Nell'esecuzione di scavi in sede di carreggiata, la pavimentazione stradale non dovrà essere danneggiata o lesionata oltre lo scavo. Pertanto si dovrà preventivamente eseguire il taglio con disco fresatore.

Gli attraversamenti della piattaforma stradale, quando non sia prescritto l'uso dello spingitubo, verranno eseguiti con scavo a cielo libero e metà per volta, senza interrompere la continuità del traffico.

I materiali di risulta degli scavi dovranno essere allontanati secondo quanto previsto dall'art. 14 del D.P.R. 7/01/1956 n. 164.

Il riempimento degli scavi dovrà essere eseguito ponendo particolare cura nella ricostruzione di tutti gli strati componenti la sovrastruttura stradale, con materiali di nuova fornitura aventi caratteristiche equivalenti a quelli presenti nei vari strati, in modo da ripristinare il comportamento elasto-plastico della sovrastruttura. In ogni caso, dovrà essere utilizzato materiale sabbioso e ghiaioso scevro da argille e impurità di qualsiasi genere, costipato accuratamente in strati successivi.

I reinterri, sia a margine, sia in sede di banchina, dovranno essere eseguiti a regola d'arte ed in giornata, con materiale misto a ghiaia e sabbia compattato con vibro-costipatori.

Quelli in sede di carreggiata dovranno essere eseguiti secondo le seguenti modalità.

I ripristini saranno eseguiti in due fasi:

- ripristino provvisorio che dovrà essere eseguito in giornata con stratigrafia composta da cm. 25 di misto stabilizzato, cm. 20 di misto cementato, cm.12 di tout-venant, guaina, cm. 5 di binder. Dovrà essere curato il risanamento di eventuali cedimenti del corpo stradale e, in particolare, il piano viabile dovrà presentarsi sempre uniforme. Ove si rendesse necessario, in dipendenza dei lavori dovrà essere ripristinata la segnaletica.

- ripristino definitivo che sarà eseguito dopo sei mesi dal provvisorio, fatta salva diversa indicazione da parte di Città metropolitana. Per tutto lo sviluppo dell'intervento lo strato di binder sarà scarificato previo taglio e fresatura per una profondità di cm. 4. Il completamento della finitura sarà eseguito con stesura di manto d'usura di cm. 4 compressi. Il ripristino definitivo include il rifacimento della segnaletica orizzontale.

Dovrà inoltre essere curato il risanamento di eventuali cedimenti del corpo stradale e, in particolare, il piano viabile dovrà presentarsi sempre uniforme.

È vietato in ogni caso il deposito di attrezzi e materiali sulla carreggiata.

Nei casi in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori permanga la presenza di scavi, dovranno essere poste in atto tutte le misure di sicurezza a tutela della circolazione stradale e dell'utenza debole.

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti durante le ore di completa visibilità, collocando le regolamentari segnalazioni e con la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di cui agli artt. 15 (Atti vietati), 20 (Occupazione della sede stradale) e 21 (Opere, depositi e cantieri stradali) del D.Lgs. n. 285/92 "Nuovo Codice della Strada" ed agli artt. dal 29 al 43 compresi nel D.P.R. n. 495/92 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada" e successive modifiche.

Nel caso in cui per esigenze viabilistiche sia necessario eseguire i lavori durante le ore notturne dovranno essere posti in atto tutti i dispositivi di segnalamento e sicurezza previsti dalle vigenti norme.

Successivamente al rilascio della concessione, prima di effettuare qualsiasi genere d'intervento, lungo o attraverso strade della Città metropolitana, su pertinenze delle stesse o infrastrutture, l'Operatore di servizi di rete dovrà informare il responsabile tecnico del tratto di strada interessato.

Ogni lavoro, previa apposizione di regolamentare segnaletica e dei presidi necessari ad evitare qualsiasi pericolo per il pubblico transito previsti dalle normative vigenti, non appena iniziato dovrà essere concluso entro il più breve tempo possibile, e comunque entro i termini indicati dalla concessione, senza interrompere il pubblico transito dei veicoli e, in ogni caso, in modo da garantire la sicurezza della circolazione.

Nei casi in cui i lavori da effettuare interessino la carreggiata e la Città metropolitana ritenga necessario, per motivi di sicurezza, prevedere la chiusura al traffico della strada il Concessionario dovrà presentare apposita richiesta di interruzione del traffico con idoneo percorso alternativo, al fine di poter predisporre la necessaria ordinanza. Il Concessionario è tenuto ad osservare le ulteriori prescrizioni tecniche indicate dalla Città metropolitana per cause sopravvenute riguardanti il corretto svolgimento dei lavori.

I lavori dovranno essere condotti con continuità, senza interruzioni se non per cause di forza maggiore sopravvenute.

I lavori saranno pianificati in modo da minimizzare l'impatto sulla circolazione e da assicurare una costante attenzione alla sicurezza. Sul cantiere deve essere esposto un cartello indicante le date di inizio e fine lavori, l'oggetto dei lavori, il committente e il nome di un responsabile reperibile.

Il riempimento delle trincee di scavo, dopo la posa della rete e l'eventuale realizzazione dell'infrastruttura, dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte, secondo le modalità indicate dalla Città metropolitana ed adottando tutte le cautele dettate dalla buona tecnica intese ad evitare che si verifichino in seguito, avvallamenti o deformazioni del piano viabile o delle pertinenze stradali.

## TECNICHE DI POSA SERVIZI DI RETE

### 1) Posa in parallelismo, attraversamento e semiattraversamento della carreggiata con scavo a cielo libero

Il Parallelismo e l'attraversamento della piattaforma stradale verrà eseguito con scavo a cielo libero e metà per volta, senza interrompere la continuità del traffico.

La posa della tubazione avverrà ad una profondità non inferiore di m. 1.00, calcolata tra estradosso tubazione e piano viabile, a cm. 30 verrà posto nastro segnalatore identificativo della tipologia d'impianto.

La sezione di scavo dovrà essere eseguita secondo le modalità previste dal D.M. 1/10/2013.

In fase di ripristino sarà posata guaina di impermeabilizzazione e ripartizione di carichi con funzioni antifessurative, in tessuto di vetro e tessuto di poliestere che sia fresabile rivestita di bitume, che non alteri il codice CER e che rispetti le vigenti norme sull'utilizzo del fresato.

La guaina dovrà garantire le seguenti caratteristiche tecniche/meccaniche:

- forza a trazione massima L/T normativa EN 12311-1 ≥40/40 KN/m,
- allungamento a trazione EN 12311-1 4/4%,
- impermeabilità dinamica della membrana EN 14694 ≥ 500 Kpa,
- comp per condiz. Termico ≥ 80% ,
- forza di adesione EN 13596 ≥ 0,4 N/mm$^2$,
- resistenza allo sforzo di taglio su cls ≥ 0,15 N/mm$^2$.

La posa avverrà ad una profondità non inferiore di cm. 9, tra lo strato di tout-venant e lo strato di binder, ricoprirà la sezione dello scavo incrementata di cm. 100 per lato dello scavo. In caso di affiancamento di più teli dovrà essere eseguito un sormonto non inferiore a cm. 10.

La sigillatura del giunto perimetrale del ripristino sarà eseguita per tutta la sua lunghezza, sarà effettuata con speciale bitume modificato con elastomeri, colato a caldo previa pulizia, asportazione d'eventuali irregolarità superficiali e riscaldamento delle pareti con lancia termica.

I ripristini dovranno essere eseguiti a regola d'arte ed in giornata, con stratigrafia composta da cm. 25 di misto stabilizzato, cm. 20 di misto cementato, cm. 12 di tout-venant, cm. 5 di binder e cm. 4 di tappeto d'usura.

**2) Posa con tecniche a basso impatto ambientale**

Qualora l'operatore utilizzi tecniche di scavo a basso impatto ambientale, farà riferimento alle modalità esecutive definite dal D.M. 1/10/2013. Sono fatte salve prescrizioni di carattere tecnico impartite dall'Ente proprietario della strada.

**a. Posa mediante tecnica no-dig**: le buche di spinta e di ripresa dovranno essere realizzate a non meno di m. 3.00 dalla carreggiata stradale, ove non sia possibile rispettare tale distanza, saranno protette da barriere di sicurezza.

La posa avverrà ad una profondità non inferiore di m. 1.00, calcolata tra estradosso tubazione e piano viabile; qualora siano presenti barriere di sicurezza la profondità non potrà essere inferiore a m. 1.50. Nell'esecuzione di scavi a margine, la pavimentazione stradale non dovrà essere danneggiata.

I ripristini dovranno effettuarsi mediante una fondazione con materiale misto a ghiaia e sabbia compattato con vibro-costipatori di cm. 50.

**b. Posa mediante tecnica nano trincea**: l'infrastruttura dovrà essere realizzata tramite uno scavo su sedime stradale, possibilmente in coincidenza della linea di demarcazione della carreggiata, di larghezza massima cm. 3 e profondità massima cm. 20 con, possibilmente, l'aspirazione contemporanea del materiale di risulta.

Il riempimento dello scavo deve avvenire fino a filo strada o marciapiede a mezzo di una miscela elastica bituminosa a caldo, costituita da bitume modificato ad alte prestazioni ed inerte certificato di adeguata granulometria lavato asciutto e privo di parti vegetali fornito in sacchetti impermeabili.

I minitubi alloggiati nello scavo devono essere adeguatamente protetti per evitare il contatto con la miscela di bitume caldo.

**3) Posa in parallelismo in sede di banchina bitumata**

La posa della tubazione avverrà ad una profondità non inferiore di m. 1.00, calcolata tra estradosso tubazione e piano viabile, a cm. 30 dalla sommità dello scavo verrà posto nastro segnalatore identificativo della tipologia d'impianto. Nel caso in cui il tratto stradale sia interessato dalla presenza o da futura posa di barriere stradali, la profondità di cui sopra non dovrà essere inferiore a m. 1.50.

Nell'esecuzione di scavi, la pavimentazione stradale non dovrà essere danneggiata o lesionata oltre lo scavo, pertanto si dovrà preventivamente eseguire taglio con disco fresatore.

I lavori verranno eseguiti in presenza di traffico, senza interrompere la circolazione stradale e la sua sicurezza.

Nei casi in cui la sezione di scavo interessi sia la banchina, sia la carreggiata stradale, si seguiranno le modalità esecutive indicate al punto 3).

**4) Posa in parallelismo in sede di banchina stradale sterrata**

La posa della tubazione avverrà a non meno di m. 1.00 dal ciglio bitumato, ad una profondità non inferiore a m. 1.00, calcolata tra estradosso tubazione e piano di campagna, a cm. 30 dalla sommità dello scavo verrà posto nastro segnalatore identificativo della tipologia d'impianto.

Nel caso in cui il tratto stradale sia interessato dalla presenza o da futura posa di barriere stradali, la profondità di cui sopra non dovrà essere inferiore a m. 1.50.

Lavori e ripristini dovranno essere eseguiti a regola d'arte e tempestivamente; i ripristini dovranno effettuarsi mediante una fondazione di materiale stabilizzato compattato con vibro-costipatori ogni cm. 50 di spessore.

La pavimentazione stradale non dovrà essere minimamente danneggiata o lesionata nel corso dei lavori.

Dovrà essere curato il risanamento di eventuali cedimenti del corpo stradale e, in particolare, il piano viabile dovrà presentarsi sempre uniforme.

I lavori verranno eseguiti in presenza di traffico, senza interrompere la circolazione stradale e la sua sicurezza.

In caso di impianti a rete per telecomunicazioni si applicheranno le disposizioni operative previste dal D.M. 1/10/2013.

**5) Posa in sede di ponti e viadotti**

La posa avverrà in corrispondenza delle sedi dedicate a camminamenti, o ove presenti nei cavedi o nelle polifere utilizzabili. In alternativa, qualsiasi servizio di rete dovrà essere posizionato all'esterno, in considerazione dell'eterogeneità dei manufatti, sistemi e modalità operative di fissaggio e posizionamento dovranno essere valutate per ogni caso.

# SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI INFRASTRUTTURE DI TELECOMUNICAZIONE nella disponibilità della Città metropolitana di Milano

**Allegato n. 4 al REGOLAMENTO PER L'USO DI SUOLO, SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO PER LA**

**REALIZZAZIONE E L'INSTALLAZIONE DI SERVIZI DI RETE**

L'anno duemila _____ il giorno _____

TRA

La Città metropolitana di Milano, con sede in Milano, Via Vivaio n. 1, C.F./P.IVA 08911820960, di seguito denominato "Concedente", rappresentato da _____, nato a _____ il _____, che interviene in quest'atto in nome, per conto e nell'esclusivo interesse della Città metropolitana di Milano che rappresenta, nella sua qualità di .....

E

La società_____ (P/IVA n. _____), con sede legale in _____ (___) Via _____ n. __ nella persona del Sig. _____ nato _____ il _____, residente a _____ (____) in via _____, in qualità di legale rappresentante della società stessa di seguito denominata "Concessionario"

i quali premettono che:

- la Città metropolitana di Milano dispone di una infrastruttura di telecomunicazione costituita da cunicoli, cavidotti, intercapedini, polifore, pozzetti e cave in genere e/o manufatti esistenti, realizzata ed utilizzata per fini istituzionali;
- tale infrastruttura, realizzata a fini istituzionali, può essere valorizzata attraverso la messa a disposizione agli Operatori di telecomunicazione;
- detta infrastruttura costituisce un bene di pubblica utilità e pertanto gli atti che ne consentono l'uso sono da considerarsi concessioni amministrative di beni patrimoniali indisponibili;
- la presente convenzione funge da cornice giuridica uniforme per tutti gli atti di concessione amministrativa stipulati durante la loro vigenza e regolano le reciproche obbligazioni delle parti;
- l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha approvato con proprio atto deliberativo n. 622/11/CONS nella seduta del 22 novembre 2011 il "Regolamento in materia di diritti di installazione di reti di comunicazione elettronica per collegamenti dorsali e coubicazione e condivisione di infrastrutture" a disciplina di dettaglio della materia;

CONSIDERATO

• che la società_____ è Società autorizzata dal Ministero per lo Sviluppo Economico (Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica) all'installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica sul territorio nazionale;

• che la società _____ ha presentato a questa amministrazione in data _____ Prot._____, una richiesta per poter utilizzare parti di cavidotti della Città metropolitana per la posa di cavi in fibra ottica. Tale posa è finalizzata ad offrire un servizio di banda larga e/o banda ultra larga alla cittadinanza ed alle attività del territorio;

• che in conformità alle disposizioni contenute nella deliberazione AGCOM in precedenza indicata, si rende necessario regolare le attività mediante il presente atto di convenzione.

Tutto ciò premesso e considerato si conviene e stipula in termini di accordo, quanto segue:

**Art. 1 – Oggetto**

1.1 Alle condizioni e ai termini della presente convenzione il Concedente consente al Concessionario, che accetta, l'utilizzo non esclusivo della quota infrastruttura indicata nella relazione tecnica e negli elaborati progettuali presentati dal Concessionario, allo specifico fine di posare, installare ed esercire all'interno di essa cavi in fibra ottica e realizzare quindi lo sviluppo di una rete a banda ultralarga.

1.2 Il Concessionario accetta la quota infrastruttura come sopra individuata nello stato di fatto in cui si trova, giudicandola idonea alla co-ubicazione delle proprie reti di telecomunicazione.

1.3 L'uso della quota infrastruttura è soggetto al rispetto da parte del Concessionario dei seguenti obblighi:

a. utilizzare la quota infrastruttura solo per le finalità descritte al paragrafo 1.1 che precede;

b. non consentire a terzi l'utilizzo sulla quota infrastruttura senza la preventiva comunicazione scritta del Concedente;

c. non arrecare pregiudizio alla quota infrastruttura o alle parti dell'infrastruttura adiacenti alla stessa, né in alcun modo limitarne l'utilizzo.

1.4 Il Concedente si riserva di consentire l'utilizzo delle proprie infrastrutture e cavidotti ad altri Operatori della comunicazione che ne facciano richiesta ai sensi della normativa vigente, previa valutazione di conformità da parte degli stessi.

1.5 Il Concedente ha libero accesso all'infrastruttura concessa in uso attraverso i propri tecnici anche per esercitare ogni più ampia facoltà di controllo sull'uso e sul rispetto della presente convenzione.

**Art. 2 – Caratteristiche della co-ubicazione**

L'utilizzo delle infrastrutture dell'Ente da parte del singolo Operatore non può eccedere il 30% dello spazio disponibile all'interno del cavidotto e della tratta richiesta. Nel caso in cui la tratta interessata sia composta da fender di microtubi, non potrà essere ceduto più di un microtubo ad Operatore, considerato che ogni microtubo occupato sarà intervallato da un microtubo libero per consentire un più agevole intervento in caso di manutenzione sul cavo.

**Art. 3 - Durata e utilizzo della quota infrastruttura**

3.1 La Concessione rilasciata avrà la durata di ventinove (29) anni.

3.2 Alla scadenza della convenzione d'uso, e comunque, in ogni caso in cui termini il loro utilizzo, l'Operatore dovrà entro trenta (30) giorni liberare le infrastrutture di ogni cosa di sua proprietà e ripristinare la situazione preesistente, salvo diverso accordo con il Concedente. Ogni costo relativo resta a carico dell'Operatore.

3.4 Il Concedente potrà procedere a revoca, in tutto o in parte, della concessione esclusivamente per motivi di interesse pubblico o per manifesta volontà di dismettere la porzione di infrastruttura interessata. In tal caso l'intenzione di procedere a revoca dovrà essere comunicata e motivata al Concessionario, con anticipo di almeno 3 mesi.

3.4 Il Concessionario, al quale è stata notificata la revoca, ha la facoltà di utilizzare percorsi alternativi per garantire l'eventuale continuità di funzionamento dei propri impianti; per tale motivo potrà anche far richiesta d'uso di altre porzioni alternative di infrastruttura. Tali richiesta d'uso sarà considerata con maggiore priorità, nell'ambito della stessa porzione di infrastruttura, rispetto ad altri richiedenti l'uso per quella stessa porzione.

**Art. 4 - Garanzia**

1. Il Concedente si impegna a garantire, per tutta la durata della concessione, la completa funzionalità della rete telematica.

2. Il Concedente si impegna a correggere malfunzionamenti, vizi, difetti e difformità riscontrati dal Concessionario entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione dal Concessionario.

3. Nel caso di mancato ripristino della funzionalità della rete telematica, entro i cinque giorni dalla segnalazione, il Concessionario potrà, alternativamente, avvalersi della facoltà di risoluzione del presente Contratto con conseguente obbligo di risarcimento del danno oppure eseguire direttamente, anche a mezzo di soggetti terzi, l'intervento di bonifica. In tale seconda ipotesi il Concessionario si intenderà incaricato dal Concedente di effettuare per suo conto le bonifiche necessarie che il concedente si obbliga a consentire e a rimborsare integralmente.

**Art. 5 - Manutenzione**

1. Il Concedente cura la manutenzione ordinaria e straordinaria degli elementi dell'infrastruttura di telecomunicazione oggetto della concessione, avvalendosi all'occorrenza di imprese terze di comprovata affidabilità ed esperienza, affidando i relativi servizi secondo le norme in materia di trasparenza e pubblicità previste dalla legislazione in materia e comunque prevedendo una rotazione tra gli affidatari in caso di affidamenti diretti, ammessi nei limiti previsti dalla normativa di settore.

2. Il Concedente offre al Concessionario un punto di contatto che, per le attività inerenti al ripristino delle tratte di infrastruttura, sarà operativo 24 ore al giorno, per tutti i giorni dell'anno. Il punto di contatto stabilito rileva tutti i malfunzionamenti e le richieste di intervento da parte del Concessionario provvedendo ad attivare le azioni conseguenti attraverso la struttura di manutenzione.

3. La sistemazione e/o l'eliminazione di eventuali malfunzionamenti della fibra ottica è completata nel minor tempo possibile e comunque entro i limiti di 6 ore dalla segnalazione per i guasti all'infrastruttura che comportino una interruzione della tratta ottica ed entro 12 ore nei casi in cui non vi sia un'interruzione della tratta ottica ma una perdita di performance. Il Concedente inoltre garantisce che, su base annua, il tempo di indisponibilità della singola Tratta non superi il valore di 24 ore.

4. I limiti di cui al comma precedente non trovano applicazione nei casi di interruzioni o malfunzionamento a seguito di eventi straordinari, calamità naturali o casi di forza maggiore (quali ad es: frane, smottamenti, sabotaggi, incidenti, incendi, terremoti, inondazioni od altri eventi eccezionali) e in genere in tutti i casi non prevedibili pur usando l'ordinaria diligenza. In tali casi ciascuna parte sopporterà separatamente ogni conseguenza diretta e/o indiretta, comunque derivante dagli eventi di cui sopra e il Concedente non sarà considerato inadempiente a fronte dei propri obblighi contrattuali per tutto il tempo in cui sussiste l'impedimento causato dai predetti eventi. Il Concessionario non ha diritto di pretendere le dette prestazioni, né il risarcimento dei danni subiti.

5. In caso di accertato superamento di uno o più dei limiti di cui al comma 3, il Concessionario ha facoltà di richiedere una penale pari a 1% del canone commisurato all'anno solare in corso per la tratta interessata. In nessun caso le penali potranno superare il 10% del valore dell'accordo o, comunque, il limite massimo previsto per legge. Resta salvo il diritto alla risarcibilità del maggior danno, ma sempre entro i limiti del corrispettivo della convenzione.

6. La comunicazione dei recapiti dei rispettivi punti di contatto e le segnalazioni di malfunzionamenti avvengono esclusivamente utilizzando i modelli che saranno predisposti dal Settore .....

7. Il Concedente autorizza gli incaricati del Concessionario di accedere ai Punti di Terminazione e ai Punti di Derivazione per fini ispettivi o di manutenzione straordinaria, previa comunicazione al recapito stabilito e unicamente accompagnati dagli incaricati della Città metropolitana di Milano.

8. Nel canone IRU, non sono incluse le seguenti prestazioni che saranno fatturate a parte:

a) eventuali altri pozzetti o opere civili richieste specificatamente dall'Operatore e per sue specifiche

utilità;

b) interventi richiesti dal concessionario nell'ambito della manutenzione straordinaria relativamente ad anomalie presunte che, a fronte di verifica congiunta da parte della Città metropolitana di Milano e del concessionario, non siano imputabili alla Città metropolitana di Milano.

## Art. 6 - Obblighi del Concessionario

1. Il corrispettivo IRU dovrà essere versato in un'unica soluzione con riferimento all'intera durata della concessione oppure con cadenza annuale. La scelta deve essere espressa nella richiesta di rilascio della concessione.

2. In entrambi i casi il Concessionario provvede al versamento del corrispettivo relativo al canone IRU ed agli eventuali costi di attivazione entro 90 giorni dalla data di emissione della fattura da parte di Città metropolitana di Milano, a seguito della effettiva consegna della fibra ottica.

3. Solo nel caso di pagamento annuale il canone da versare sarà soggetto, a partire dalla 2^ annualità, a rivalutazione annuale sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, pubblicato dall'ISTAT a gennaio di ogni anno.

2. Il Concessionario corrisponde con puntualità il canone IRU annuale anticipato entro il mese di gennaio dell'anno di riferimento.

3. In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi previsti, il Concessionario sarà tenuto a corrispondere una penale giornaliera pari allo 0,2 % del corrispettivo oggetto di ritardato pagamento. Qualora il ritardo del pagamento del corrispettivo superi i 90 giorni, il Concedente avrà la facoltà di risolvere il contratto e chiedere il risarcimento del danno anche in misura maggiore rispetto alle penali maturate.

4. Il Concessionario non puó cedere le concessioni stipulate, pena la revoca delle stesse, né effettuare qualsiasi atto di disposizione dei diritti IRU attribuiti dalle concessioni stesse.

5. Nello svolgimento delle proprie attività, il Concessionario si obbliga a:

a. non effettuare alcuna manomissione lesiva dell'integrità degli impianti esistenti della Città metropolitana di Milano. In caso di comprovato danneggiamento ad opera del Concessionario (o di suoi incaricati), questi sarà tenuto a provvedere immediatamente, a proprie cura e spese, al ripristino dell'originario stato degli impianti, assumendosi ogni responsabilità per eventuali ulteriori danni. In caso di mancata attivazione immediata per le attività di ripristino, il Concedente provvederà ai lavori necessari, a totale carico del concessionario;

b. non recare pregiudizio ai diritti di terzi ed all'esercizio da parte di terzi di attività di trasmissione di segnali di telecomunicazioni;

c. tenere il Concedente indenne da pretese risarcitorie avanzate da terzi in seguito ad eventi dannosi riconducibili alla propria attività.

6. Sono a carico del Concessionario tutte le spese, tasse ed oneri derivanti dalla e connessi alla stipulazione delle concessioni.

## Art. 7 - Responsabilità

1. Il Concessionario prende espressamente atto che, fatte salve le penali previste dalle concessioni, il Concedente non risponde di eventuali impreviste interruzioni di esercizio e non si assume alcuna responsabilità per qualsivoglia danno o interferenza che in qualsiasi modo - quand'anche dipendente dal malfunzionamento degli impianti del Concedente - si verifichi a carico degli impianti del Concessionario e del loro esercizio, né per danni di qualunque genere che per qualsiasi causa possano occorrere a collaboratori o cose del Concessionario, incluse le persone incaricate dal Concessionario all'installazione, all'esercizio e alla manutenzione degli impianti, nonché a qualunque terzo. Il

Concedente è inoltre libero e indenne da qualsivoglia azione, disturbo o spesa, che dovesse essere determinato per qualsivoglia motivo dalla concessione.

**Art. 8 - Risoluzione**

1. Qualora vengano violate le disposizioni della presente convenzione o della concessioni, il Concedente contesta per iscritto la violazione e si riserva di revocare le relative concessioni con preavviso di 60 giorni qualora non venga sanata la violazione, ove possibile.

2. Le concessioni si intendono risolte ai sensi dell'art. 1353 c.c. qualora il Concessionario perda il possesso delle autorizzazioni necessarie alla fornitura di reti e servizi di telecomunicazione, ai sensi della legislazione vigente.

3. In caso di risoluzione della Concessione per l'utilizzo dell'infrastruttura in fibra ottica non dipendente da azioni/omissioni imputabili al Concessionario, quest'ultimo ha facoltà di richiedere la restituzione del canone di Concessione relativo per le mensilità intere ancora non godute.

**Art. 9 - Registrazione delle Concessioni e spese**

1. Ogni Concessione è soggetta a registrazione in termine fisso ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile1986 e dell'articolo 5, comma 2 della tariffa parte I allegata al citato D.P.R. n. 131/1986.

2. Gli oneri e le imposte dipendenti e conseguenti la stipula delle concessioni sono a carico del Concessionario.

**Art. 10 - Trattamento dei dati**

1. Ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati contenuti nelle concessioni e nella documentazione, formata in vista della loro sottoscrizione oppure al fine di dare loro corretta e piena esecuzione, vengono acquisiti e trattati esclusivamente nell'ambito delle attività connesse, ivi comprese quelle necessarie per l'ottemperanza agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie, nonché da disposizioni delle Autorità di vigilanza del settore. I suddetti dati personali saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, con modalità idonee a garantirne la riservatezza e la sicurezza.

**Art. 11 - Varie**

1. Per le concessioni e la loro esecuzione vige esclusivamente la legislazione italiana. È fatto salvo il rispetto di norme di legge inderogabili che contrastino con le previsioni delle concessioni.

2. Il Foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in relazione alle concessioni è esclusivamente quello di Milano.

3. La Città metropolitana di Milano, fatto salvo quanto già accordato, si riserva la facoltà di rivedere in qualsiasi momento il presente schema di convenzione.

Il Concessionario dichiara di aver letto e compreso il presente documento e di essere consapevole della loro applicazione alle concessioni amministrative per l'utilizzo di infrastrutture di telecomunicazioninella disponibilità della Città metropolitana di Milano.

Il Concessionario _____

Luogo _____ data_____

Firma e timbro _____